

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 14 aprile 2022.

Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) - Assegnazione di risorse per il finanziamento agevolato degli investimenti delle imprese turistiche per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale. (Delibera n. 14/2022).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, il comma 354, con il quale viene istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI)», alimentato con le risorse del risparmio postale e con una dotazione iniziale di 6.000,00 milioni di euro, finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati, e il successivo comma 355 che demanda la ripartizione del predetto Fondo a questo Comitato;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e, in particolare, l'art. 6, con cui viene destinata una quota pari almeno al 30 per cento del Fondo rotativo di cui all'art. 1, comma 354, della citata legge n. 311 del 2004, al sostegno di attività programmi e progetti strategici nel settore della ricerca e sviluppo, e l'art. 8, comma 1, lettera b), che attribuisce a questo Comitato la funzione di determinare i criteri generali e le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare l'art. 30, come modificato dall'art. 26, comma 6-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione (UE) di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

Vista la Missione 1, Componente C3 «Turismo e cultura» dal citato PNRR e, in particolare, la misura 4.2, recante «Fondo integrato per la competitività delle imprese turistiche», investimento 4.2.5., linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ed in particolare, l'art. 3, comma 1, che stabilisce che per l'attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», misura M1C3-25, investimento 4.2.5. del PNRR, sono concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, in combinazione con i finanziamenti di cui al comma 4 del menzionato art. 3;


Visto il comma 4 dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 152 del 2021, ai sensi del quale «a copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e dall'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulla quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizione di mercato»;

Visto, altresì, il comma 9-bis del citato art. 3, come introdotto dall'art. 1, comma 1, della citata legge di conversione, che stabilisce, anche al fine di promuovere gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che il limite massimo, entro il quale le risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) al 31 dicembre di ciascun anno sono destinate alle finalità perseguite dal Fondo per la crescita sostenibile, è ridotto al 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024;

Visto il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 dicembre 2021, con cui sono stati definiti i requisiti, le condizioni e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 152 del 2021;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 2013/1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;



Visto il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la comunicazione (UE) 2020/C 1863 della Commissione, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;

Vista la delibera CIPE 15 luglio 2015, n. 76, con la quale sono state definite le modalità di funzionamento del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI)», ai sensi dell'art. 1, commi 354-361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in particolare la previsione che, al fine di verificare le condizioni di efficacia e di efficienza allocativa delle risorse del Fondo attivate dalle nuove procedure di agevolazione, la Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo gli indirizzi concordati con le amministrazioni responsabili delle misure di intervento, presenta a questo Comitato una relazione di monitoraggio semestrale sul funzionamento del Fondo;

Vista la nota del 21 febbraio 2022, protocollo n. 2018948/22, con la quale Cassa depositi e prestiti S.p.a. ha comunicato l'esito delle attività di monitoraggio e ricognizione delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) al 31 dicembre 2020, che evidenzia ulteriori risorse disponibili pari ad euro 509.639.771,96 cui si aggiungono risorse disponibili rivenienti dalla ricognizione alla data del 31 dicembre 2018 pari ad euro 1.502.503.212,02 per un ammontare complessivo di risorse per nuovi interventi agevolativi a supporto dell'economia pari ad euro 2.012.142.983,98;

Vista la nota del Ministro del turismo, n. 2747 del 22 febbraio 2022, concernente la proposta di assegnazione di 600 milioni di euro come misura agevolativa in favore delle imprese turistiche di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 152 del 2021, a valere sulla quota del 50 per cento delle risorse residue del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), qualora disponibili a seguito della ricognizione di cui all'art. 30 del citato decreto-legge n. 83 del 2012;

Considerato che la proposta evidenzia che le risorse di cui si richiede l'assegnazione sono state individuate sulla base di valutazioni che tengano conto dei dati economici del settore, delle iniziative progettuali degli operatori riguardanti interventi significativi, della difficile situazione delle imprese, emersa in fase di attuazione degli interventi di sostegno già erogati, nonché sulla considerazione del valore dell'asset turismo nel contesto economico nazionale;

Considerato che i fondi derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la quota di FRI sarebbero destinati a finanziare programmi di investimento per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato, di cui

alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Considerata l'urgenza di accelerare l'iter di perfezionamento della delibera, e considerato che il testo della stessa è stato condiviso con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), e che le verifiche di finanza pubblica, di cui all'art. 5, comma 7, del regolamento del CIPESS, sono espresse positivamente nella citata nota congiunta;

Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini risulta essere, tra i presenti, il Ministro componente più anziano e che, pertanto, svolge le funzioni di Presidente del Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-*quater*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Delibera:

1. È approvata, per le motivazioni richiamate in premessa, l'assegnazione di 600 milioni di euro in favore del Ministero del turismo per il finanziamento delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 152 del 2021.

2. La copertura finanziaria del regime di aiuto è posta a carico della quota del 50 per cento delle risorse residue del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), per le finalità diverse da quelle del Fondo per la crescita sostenibile, disponibili a seguito della ricognizione effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e sulla base della effettiva utilizzabilità delle risorse certificata dalla stessa.

3. L'assegnazione di 600 milioni di euro di cui al precedente punto 1 è destinata al finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese turistiche per gli interventi coerenti con le finalità di cui alla misura M1C3, investimento 4.2.5 del PNRR, e, in particolare, degli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, secondo quanto previsto all'art. 3 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

4. Il Ministero del turismo provvederà agli adempimenti di competenza connessi all'attuazione della presente delibera. In particolare, il Ministero presenterà al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al punto 1 della presente delibera e dei relativi risultati.



5. La Cassa depositi e prestiti S.p.a. continuerà ad assicurare quanto previsto dal punto 8 della delibera di questo Comitato 15 luglio 2005, n. 76, in esito all'attività di monitoraggio sul funzionamento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI).

Roma, 14 aprile 2022

*Il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
con funzioni di Presidente*
GELMINI

Il segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, reg. n. 955

22A03408

DELIBERA 14 aprile 2022.

Fondo sanitario nazionale 2021 - Riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153. (Delibera n. 18/2022).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale sia ripartito dal Comitato per la programmazione economica, oggi Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (di seguito CIPESS), su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito anche Conferenza Stato-regioni);

Vista la legge del 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 1, commi 34 e 34-bis il quale prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, vincoli quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile», che all'art. 11 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di seguito anche SSN;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante «Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69», con il quale vengono definiti i nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale;

Visti i commi da 403 a 406 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che prevedono, per il triennio 2018-2020, in nove regioni, una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dal citato decreto legislativo n. 153 del 2009 erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario a valere sulle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (Obiettivi di Piano) di cui all'art. 1, commi 34 e 34-bis, della citata legge n. 662 del 1996;

Visto il comma 461, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» il quale integra con i commi 406-bis e 406-ter il citato art. 1 della legge 27 dicembre 2017 con i quali viene a) prorogata per il biennio 2021-2022 la sperimentazione di cui al comma 403; b) estesa anche alle restanti regioni a statuto ordinario la sperimentazione; c) autorizzata la spesa di euro 25.300.000 per ciascuna annualità;

Visto, altresì, il comma 462 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019 ed il comma 420, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che integrano i compiti e le funzioni assistenziali delle farmacie operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale previste all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 153 del 2009;

Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni in data 17 ottobre 2019 (rep. atti n. 167/CSR) contenente, in dettaglio, le linee di indirizzo da seguire per l'attuazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie;

Vista la delibera di questo Comitato del 3 novembre 2021, n. 71, concernente il riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2021 ed in particolare il punto 5 della lettera B) con il quale viene accantonata la somma di euro 25.300.000 per la remunerazione, relativamente all'anno 2021, dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 406, della citata legge n. 205 del 2017;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n. 5790 del 1° aprile 2022, concernente la ripartizione del finanziamento destinato alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni as-

